

Allegato 1. AVVISO

**AVVISO PER N. 1 BORSA DI RICERCA
LAUREA TRIENNALE IN DISEGNO INDUSTRIALE (CLASSE 42)
TUTOR Prof. Maurizio Masini**

Art. 1 – Attività, oggetto, obiettivi, durata e importo della borsa

1. L'Università degli Studi di Siena intende conferire n.1 borsa di ricerca per i laureati triennali in Disegno Industriale (Classe 42). Sono inoltre richieste le seguenti competenze:
 - a. Digital contents design
 - b. UI/UX design
 - c. Game design
 - d. Virtual Art design
 - e. Marketing and training area experiences (plus)
 - f. Master o Specializzazione in media Content Design (plus)
2. L'argomento dell'attività di ricerca è il seguente: "*MixedRinteriors: Design e sviluppo di un portale di distribuzione di software in Virtual Reality, Augmented Reality e Web viewer*" da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e le sedi dei partner di progetto sotto la responsabilità scientifica del Prof. Maurizio Masini (Tutor).
3. L'obiettivo dell'attività di ricerca è il seguente: Creazione di un portale con interfaccia CMS che offra servizi di visualizzazione cross platform di modelli 3d di Design, arredamento, camperistica ed arredamenti d'interni.
4. Le attività del borsista sono le seguenti: Disegno architettura piattaforma di distribuzione software per la visualizzazione di modelli 3d; Design e studio dell'usabilità dei software di distribuzione e visualizzazione 3d; Disegno soluzioni visuali delle interfacce risultato della piattaforma di distribuzione contenuti.
5. L'importo della borsa è di 21.600 euro per la durata di tredici (13) mesi, come previsto all'art. 5 del presente Avviso.
6. Il trattamento fiscale è specificato all'art. 7 del presente avviso.

Art. 2 – Destinatari ed incompatibilità

7. Possono partecipare al concorso cittadini comunitari o extracomunitari in possesso del titolo richiesto alla data di scadenza del presente avviso.
8. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
9. Durante il periodo della borsa i candidati non devono essere in possesso di altre borse di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività dei borsisti.
10. La borsa non è cumulabile con altri emolumenti nei casi previsti dalle norme e con contratti di lavoro, salvo che questi ultimi non abbiano carattere di occasionalità e siano considerati compatibili con l'attività della borsa, con dichiarazione scritta e motivata del tutor.
11. In caso di iscritti a un corso di dottorato (che non siano titolari di borsa di dottorato o di contratto di apprendistato) e di iscritti a una scuola di specializzazione (che non siano titolari di contratto di formazione specialistica), la compatibilità con la borsa è subordinata al parere favorevole dell'organo deliberante del corso.
12. L'Ateneo può disporre l'esclusione dei candidati dal concorso, con provvedimento motivato per difetto dei requisiti.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. I candidati devono far pervenire **entro il 25 GENNAIO 2019**:
 - a) domanda di partecipazione (All. 2);
 - b) curriculum vitae debitamente firmato in formato europeo;
 - c) abstract della tesi di laurea;
 - d) autocertificazione del titolo conseguito con data, elenco degli esami superati e relative votazioni;
 - e) copia di un valido documento di identità;
 - f) copia del tesserino del codice fiscale o del passaporto per candidati stranieri;
 - g) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini del concorso. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere elencati nel modulo di domanda.
2. I candidati con titolo accademico estero devono allegare:
 - a) certificato del titolo con elenco di esami e votazioni – “*Transcript*” – in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo.
3. Le domande devono essere inviate entro data e ora di scadenza dell’avviso, in formato PDF, esclusivamente in una di queste due modalità:
 - a) dal proprio indirizzo all’indirizzo domanda.borsa@unisi.it ;
 - b) via PEC a rettore@pec.unisipec.it.
4. Per le domande inviate tramite PEC fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC, per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa università che le riceve.
5. L’Ateneo declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. E’ cura del candidato verificare la regolare ricezione della domanda contattando l’Ufficio borse e incentivi allo studio via email o allo 0577-235662.
6. I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi dalla borsa se, a seguito di verifica, risulta che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dall’avviso.
7. Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è possibile richiedere gli ausili necessari allo svolgimento della prova, compresa l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio, contattando l’Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA (tel. 0577 235518; uffdisabili@unisi.it).

Art. 4 – Commissione esaminatrice e modalità di selezione

1. La Commissione esaminatrice è nominata con apposito provvedimento ed è composta da almeno tre membri più uno supplente; può far parte della Commissione anche un delegato rappresentante dell’ente erogatore dei fondi.
2. La Commissione procede alla selezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e del curriculum.
3. La Commissione può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un colloquio teso ad accertare le conoscenze possedute e l’attitudine allo svolgimento delle attività previste.
4. La data del colloquio verrà successivamente comunicata ai candidati dalla struttura proponente la borsa tramite posta elettronica. Tale comunicazione dovrà essere inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto. Il colloquio può essere svolto anche via telematica.
5. Il colloquio è pubblico; i candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. La Commissione esaminatrice dispone al massimo di n.100 punti da distribuire fra la valutazione dei titoli e l’eventuale colloquio.
7. A parità di punteggio prevale il candidato con minore età anagrafica.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 5 – Graduatoria, conferimento della borsa e modalità di pagamento

1. Al termine della procedure di selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito che viene approvata con apposito provvedimento di Ateneo e pubblicata sulle pagine web dell'ufficio borse e incentivi allo studio www.unisi.it/borse e nell'albo on line di Ateneo.
2. L'ufficio borse e incentivi allo studio cura le procedure amministrative per l'attivazione della borsa, i relativi adempimenti e gli eventuali scorrimenti di graduatoria.
3. Ai candidati viene comunicato l'esito della selezione tramite posta elettronica; il vincitore viene convocato dall'Ufficio borse e incentivi allo studio per l'accettazione formale della borsa e l'avvio dell'attività.
4. Il pagamento della borsa è effettuato in maniera sistematica in rate mensili posticipate.
5. Ai fini dell'erogazione dell'ultima mensilità, il borsista è tenuto a inviare via email all'ufficio borse e incentivi allo studio la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sui risultati raggiunti. La relazione, firmata dal borsista e dal tutor, deve pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della naturale scadenza della borsa.
6. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la graduatoria esistente può essere utilizzata per attribuire altre borse.
7. Nel caso in cui il vincitore sia un cittadino extra comunitario, il conferimento della borsa è subordinata all'assolvimento delle norme vigenti in materia migratoria in tema di ingresso e soggiorno sul territorio italiano.
8. La borsa può essere rinnovata per una sola volta (salvo diverse disposizioni), purché nel limite massimo di 3 anni, su proposta del tutor, previa verifica della copertura finanziaria e sulla base della relazione presentata dal borsista al termine del periodo di fruizione della borsa.
9. In caso di interruzione anticipata (sospensione, rinuncia o revoca per gravi motivi) il borsista è tenuto ad inviare comunicazione formale all'ufficio borse e incentivi allo studio (borse.premi@unisi.it). L'ufficio, su indicazione del tutor, può provvedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 6 – Diritti e doveri del borsista

1. Il borsista ha diritto di accedere alla struttura di Ateneo cui è assegnato e di usufruire dei servizi a disposizione secondo le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura stessa.
2. Il borsista deve assicurare la frequenza secondo modalità stabilite con il tutor, a decorrere dal mese di attribuzione della borsa di studio.
3. Il borsista può svolgere un periodo dell'attività di ricerca in altre strutture, anche estere, secondo un programma da definire con il responsabile scientifico della borsa e su approvazione del Dipartimento interessato, che non deve sostenere ulteriori costi; è inoltre necessaria la comunicazione all'Ufficio borse e incentivi allo studio per le dovute verifiche, anche ai fini assicurativi.
1. La non osservanza di quanto contenuto nel presente articolo e un negativo giudizio del tutor, possono comportare l'immediata decadenza della borsa.

Art. 7 – Copertura assicurativa e disposizioni fiscali

1. L'Università degli Studi di Siena provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività da svolgere.
2. La borsa di ricerca si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
3. Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata durante il godimento della borsa, il beneficiario ne è tempestivamente informato.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13, comma 1, del Dlgs.196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del sopra citato decreto, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n.55 - Siena, titolare del trattamento.

Art. 9 – Norma finale

1. Il godimento della borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le norme vigenti in materia di borse di ricerca universitarie.